



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “FAUSTINI – FRANK sez.staccata NICOLINI”

Via Alberoni n. 49 – 29121 PIACENZA

Tel. 0523 321659 e-mail: pcmm00300g@istruzione.it

C.F. 80010270330

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

A) Scuola Media Statale “Faustini-Frank-Nicolini”, nella persona del Dirigente Scolastico

Prof. Ludovico Silvestri, nato a [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede centrale della scuola in via Alberoni n.49 – 29121 Piacenza

B) la signora **STRILCHUK SVITLANA**, nata a [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
[REDACTED] - residente in [REDACTED] domiciliata a [REDACTED]
[REDACTED]

le parti sopradescritte

PREMESSO CHE

- l’istituzione scolastica ha la necessità di reperire un mediatore culturale per l’inserimento di alunni Ucraini nell’a.s.2023/2024;
- l’istituzione scolastica ha verificato di non poter rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;
- la signora **STRILCHUK SVITLANA** possiede i requisiti richiesti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

Art.1

Oggetto del presente contratto è il conferimento, da parte dell’Amministrazione scolastica, dell’incarico, quale mediatrice culturale, per l’inserimento di alunni Ucraini presso la sede A. Frank;

Art.2

L’esperto si impegna a prestare la propria attività come individuata nell’articolo precedente per complessive **5 ore**. L’esperto si impegna a rispettare nell’esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt.2222 e seguenti del C.C.

Art. 3

Nello svolgimento dell’attività, l’esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali è prestato il servizio. Esso si obbliga altresì alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

ART.4

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di € **25,00 (lordo dipendente)**. L'importo verrà corrisposto al termine del servizio, a consuntivo delle ore effettivamente prestate.

ART.5

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

ART. 6

Il presente contratto decorre dal 06/11/2023 e terminerà il 20/12/2023.

Ai sensi dell'art.2237 del C.C., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

ART.7

In caso di urgenza, è consentita al dirigente scolastico la sospensione dell'attività.

ART.8

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Piacenza.

ART.9

Ai sensi dell'art.10 della L. 31 dicembre 1996, n.675, l'Amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piacenza,

Il committente: Dirigente Scolastico Ludovico Silvestri _____

L'esperto: Signora Strilchuk Svitlana _____

La sottoscritta ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003, autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro.

Piacenza,

(firma)

LS/ag